



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'Istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi al fine di introdurre nell'ordinamento penale sammarinese il misfatto di surrogazione di maternità (Istanza d'Arengo n.37 del 6 aprile 2025)

Estratto del processo verbale della seduta del 3 agosto 2026 della I Commissione Consiliare Permanente

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA STEFANO CANTI

"L'Istanza d'Arengo n.37 del 6 aprile 2025 ha sottoposto all'attenzione delle Istituzioni la richiesta di introdurre nell'ordinamento penale della Repubblica di San Marino il misfatto di surrogazione di maternità, prevedendone la punibilità sia quando la condotta sia posta in essere nel territorio della Repubblica, sia quando venga realizzata all'estero da cittadini sammarinesi o da soggetti residenti nella Repubblica, secondo un modello di perseguibilità extraterritoriale.

Come è noto, il Consiglio Grande e Generale, nella seduta del 22 settembre 2025, con Delibera n.29, ha accolto l'Istanza d'Arengo, esprimendo un chiaro indirizzo politico volto a promuovere un intervento legislativo in materia.

La questione sottoposta all'attenzione della Commissione è caratterizzata da una particolare complessità, poiché coinvolge profili giuridici, etici, sociali e bioetici di assoluto rilievo, incidendo sulla tutela della dignità della persona, dei diritti del minore, della donna e della famiglia.

Ogni scelta legislativa in un ambito così delicato contribuisce a delineare i valori che l'ordinamento intende presidiare. Il compito del legislatore è quello di ricercare un equilibrio tra interessi e diritti talvolta contrapposti, assicurando una particolare protezione ai soggetti maggiormente vulnerabili e perseguendo la salvaguardia della dignità umana quale principio fondamentale del nostro ordinamento.

La maternità surrogata, o gestazione per altri, consiste nell'affidamento della gravidanza ad una donna che porta a termine la gestazione con l'impegno di consegnare il bambino ai soggetti committenti dopo la nascita. Sebbene tale pratica possa assumere differenti configurazioni sul piano medico e contrattuale, essa pone questioni di particolare rilievo con riguardo alla tutela della dignità della donna e del minore.

Nel dibattito giuridico internazionale è stato più volte evidenziato come la maternità surrogata possa determinare fenomeni di mercificazione della funzione riproduttiva e del corpo della donna, incidendo altresì sul rapporto che naturalmente si instaura tra la gestante e il bambino durante la gravidanza.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Particolare attenzione viene inoltre riservata alla posizione del minore e al principio del suo superiore interesse, con specifico riferimento al diritto all'identità personale, alla conoscenza delle proprie origini e alla tutela della propria storia familiare.

Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dal rischio che tale pratica possa determinare forme di sfruttamento di donne che versino in condizioni economiche o sociali di particolare vulnerabilità, soprattutto nei contesti in cui la gestazione per altri assume carattere commerciale.

Sul piano comparato, gli ordinamenti hanno adottato soluzioni differenti.

Nella vicina Repubblica Italiana la gestazione per altri è vietata dall'articolo 12 della Legge n.40/2004, che ne prevede la rilevanza penale. Successivamente, con la Legge n.169/2024, il legislatore italiano ha esteso la perseguibilità del reato anche alle condotte commesse all'estero dai cittadini italiani.

La Corte Costituzionale italiana, nelle sentenze n.272 del 2017 e n.33 del 2021, ha qualificato la maternità surrogata come pratica lesiva della dignità della donna, evidenziando al contempo la necessità di garantire la piena tutela del superiore interesse del minore.

Anche numerosi strumenti internazionali richiamano la necessità di assicurare una particolare protezione della donna e del bambino, tra cui la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione CEDAW, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.

In più occasioni il Parlamento Europeo ha espresso una posizione critica nei confronti della maternità surrogata a fini commerciali, evidenziandone i profili di sfruttamento e invitando gli Stati membri ad adottare strumenti idonei di contrasto.

L'Istanza richiama altresì la Dichiarazione di Casablanca del 2023, sottoscritta da studiosi e professionisti di numerosi Paesi, che propone l'adozione di misure legislative volte ad abolire la maternità surrogata, attraverso il divieto della pratica, la nullità degli accordi ad essa relativi, il contrasto alle attività di intermediazione e la perseguibilità delle condotte anche quando realizzate oltre i confini nazionali.

Per quanto concerne il nostro ordinamento, occorre ricordare che il Consiglio Grande e Generale aveva già manifestato il proprio orientamento con gli Ordini del Giorno approvati nelle sedute del 24 febbraio 2017 e del 18 settembre 2018, impegnando il Governo sia a sostenere, nelle competenti sedi internazionali, tutte le iniziative volte al contrasto della maternità surrogata, sia a predisporre un intervento legislativo volto a vietarne espressamente la pratica nella Repubblica di San Marino.

L'approvazione dell'Istanza d'Arengo nel settembre 2025 ha ulteriormente rafforzato tale indirizzo politico e ha costituito il presupposto per l'avvio dell'attività tecnica di predisposizione del conseguente intervento normativo.

In attuazione di tale mandato, è stata pertanto elaborata la bozza del progetto di legge, finalizzata ad introdurre nel Codice Penale una specifica fattispecie incriminatrice.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

In particolare, il progetto prevede l'introduzione del nuovo articolo 226-bis del Codice Penale, con il quale viene punito chiunque, in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la commercializzazione di gameti o di embrioni ovvero la surrogazione di maternità o la gestazione per altri. La fattispecie prevede quale trattamento sanzionatorio la prigionia di secondo grado, l'interdizione di secondo grado dall'esercizio della professione nei confronti dell'esercente una professione sanitaria e la pena pecuniaria della multa.

Contestualmente, il progetto di legge interviene sull'articolo 6 del Codice Penale, concernente i reati commessi all'estero, mediante l'inserimento del nuovo articolo 226-bis tra i misfatti per i quali trova applicazione la giurisdizione penale sammarinese anche quando la condotta sia realizzata fuori dal territorio della Repubblica, nei casi previsti dalla norma. Tale scelta recepisce l'indirizzo espresso dall'Istanza d'Arengo e mira a garantire l'effettività della tutela approntata dall'ordinamento, evitando che la commissione della condotta all'estero possa eludere il divieto previsto dalla legislazione sammarinese.

La bozza normativa, predisposta in coerenza con gli indirizzi espressi dal Consiglio Grande e Generale, costituisce pertanto il punto di approdo del percorso avviato con gli Ordini del Giorno del 2017 e del 2018 e successivamente consolidato dall'approvazione dell'Istanza d'Arengo n.37 del 6 aprile 2025.”.